



Modifica del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi relativo agli anni 2022-2023

IL COMITATO DI GESTIONE

nella riunione del 29 aprile 2022, alla quale hanno partecipato il Direttore dell’Agenzia, avv. Ernesto Maria Ruffini, che ha presieduto il Comitato, e, collegati a distanza, ai sensi dell’art. 8, comma 5-*bis*, dello Statuto, i componenti, nominati ai sensi dell’art. 67, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, cons. Francesca Quadri, dott.ssa Cinzia Romagnolo, ing. Franco Maggio e prof. Alessandro Santoro;

con la partecipazione, collegati a distanza ai sensi dell’art. 8, comma 5-*bis*, dello Statuto, del prof. Mario Aulenta e del dott. Pasquale Mirto, componenti del Comitato nominati ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che deliberano nelle sole materie indicate dalla legge;

con la partecipazione, per il Collegio dei Revisori dei Conti, del Presidente, dott. Pier Paolo Italia, e dei componenti, dott. Giovanni Battista Lo Prejato e dott. Giuseppe Molinaro, collegati a distanza, con le modalità di cui all’art. 8, comma 5-*bis*, dello Statuto;

con la presenza, in qualità di segretario del Comitato di Gestione, della dott.ssa Federica Corbo;

ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera a), dello Statuto dell’Agenzia delle Entrate;

premesso che l’Agenzia, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, adotta “...*il programma biennale degli acquisti di beni e servizi [...], nonché i relativi aggiornamenti annuali...*”,

che vengono approvati “.... nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio...”;

tenuto conto che il medesimo articolo 21, al comma 6, specifica che il programma biennale di forniture e servizi deve essere aggiornato annualmente e deve contenere gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;

considerato che il Decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti individua gli schemi tipo per la redazione dei programmi e le relative modalità operative e, all’art. 7, comma 8, definisce le condizioni che consentono di modificare la programmazione in corso d’anno, previa approvazione dell’organo competente, e con onere di nuova pubblicazione del programma, dando specifica indicazione delle ragioni della modifica;

visto, anche, il successivo comma 9 del richiamato decreto che prevede che *“Un servizio o una fornitura non inseriti nell’elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un servizio o una fornitura non inseriti nella prima annualità del programma possono essere altresì realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.”*;

preso atto che il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2022-2023 è stato approvato dal Comitato di Gestione in data 28 dicembre 2021 e che, successivamente, è stato aggiornato a seguito di deliberazione assunta nella riunione del 28 febbraio 2022;

considerata la necessità di apportare ulteriori modifiche al Programma, ai sensi del richiamato art. 7, comma 8, lett. e), del Decreto 16 gennaio 2018, n.14, al fine di tener conto dei primi impatti determinati dai recenti eventi internazionali sul repentino e significativo incremento dei costi delle materie prime energetiche;

tenuto conto che, al momento, le modifiche interessano il fabbisogno delle strutture centrali, mentre sono in corso le attività per la rilevazione delle modifiche da apportare al programma biennale su base nazionale;

preso atto che il quadro economico del programma biennale prevede una spesa complessiva che viene modificata, per l'anno 2022, da euro 83.344.835 a euro 83.347.835 e, per l'anno 2023, da euro 126.107.453 a euro 129.504.453;

tenuto conto che le risorse necessarie per l'incremento di spesa per l'anno 2022 trovano copertura finanziaria nel relativo *budget*, mentre quelle per il 2023 troveranno copertura nel *budget* di competenza;

su proposta del Direttore;

con il voto favorevole dei componenti aventi diritto, di cui all'art. 67, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

ha deliberato

l'approvazione della modifica al Programma biennale degli acquisti di beni e servizi dell'Agenzia delle Entrate, per gli anni 2022-2023.

Il Presidente

(avv. Ernesto Maria Ruffini)

firmato digitalmente

Il Segretario

(dott.ssa Federica Corbo)

firmato digitalmente